



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12696 del 2019, proposto da

Antonio Mondarini, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benito Panariti in Roma, Celimontana N°38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non idoneità per motivi psicofisici al concorso di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"- del 26 maggio 2017; della

successiva graduatoria per l'assunzione di 1851 allievi agenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legge N.135/2018, convertito con modificazioni , dalla legge N.12/2019, dell'elenco Aspiranti da avviare al corso di Formazione, pubblicato il 13/08/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del risultato della verifica, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione;

Ritenuto di dover fissare l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 20 ottobre 2020.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Andolfi

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.